

**NOTA DI LETTURA**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell’Amministrazone Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**

***Premessa generale***

Nel quadro della più ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad oltre dieci anni dall’emanazione del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Parlamento, con l’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo a intervenire - attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi - sulla disciplina contenuta nel CAD al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese.

Lo schema di decreto interviene sugli attuali 92 articoli del CAD, modificandone 56, abrogandone 27, oltre ad aggiunge diverse disposizioni.

La volontà è quella di spostare l’attenzione dal processo di digitalizzazione ai diritti digitali di cittadini e imprese. Con la “carta della cittadinanza digitale” si riconoscono direttamente diritti a cittadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare **Italia Login**, la piattaforma di accesso che, attraverso il Sistema pubblico d’identità digitale e l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici - e a quelli degli operatori privati che aderiranno - con un unico nome utente e un’unica password.

A tal fine, il presente decreto risponde alle esigenze più urgenti tra quelle individuate dal Parlamento attraverso i seguenti principali interventi:

1. ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione del Codice mediante il riferimento, oltre che alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche alle società nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 **(art. 2);**
2. introduzione del principio “innanzitutto digitale” (c.d. “digital first”), anche in relazione al procedimento amministrativo **(art. 3);**
3. ampliamento del novero dei diritti di cittadinanza digitale; innanzitutto, diritto per ogni cittadino al domicilio digitale, a cui si accede anche con pin unico in collegamento con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente **(artt. 3 e 4)**;
4. introduzione dell’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad accettare pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici, ivi incluso l’utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico. **Entro il dicembre 2016 devono entrare a regime in tutte le PA anche tutti i pagamenti elettronici (via PagoPA) (art. 5);**
5. rafforzamento del quadro sanzionatorio alle amministrazioni e delle azioni a disposizione degli interessati per l’ipotesi di violazione dei diritti di cittadinanza digitale;
6. introduzione dell’obbligo per le amministrazioni di rendere disponibili agli utenti, presso i propri uffici, idonee risorse di connettività ad Internet in modalità wi-fi. Quando un ufficio pubblico non utilizza la banda sarà obbligato a renderla disponibile ai cittadini attraverso il wi-fi. (es: un Comune ha un abbonamento flat e negli orari di chiusura degli uffici, quando la banda non è utilizzata, consente ai cittadini la fruizione di Internet) **(art. 9)**;
7. riordino e razionalizzazione della governance del digitale; - coordinamento della disciplina nazionale in materia di documenti informatici e firme elettroniche con quella europea e, in particolare, con le nuove disposizioni dettate dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (electronic IDentification Authentication and Signature – eIDAS) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE in modo di garantire ad un tempo maggior validità ed efficacia ai documenti informatici anche privi di firma elettronica e di rafforzare l’efficacia delle firme elettroniche diverse da quella digitale;
8. razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di trasmissione di dati e documenti informatici tra le amministrazioni e tra queste ultime e i privati. Per via del DPCM 13 novembre 2014, le PA devono formare gli originali in digitale di documenti e fascicoli dal 11 agosto 2016 (a meno che le regole tecniche decadano per via del CAD);
9. eliminazione dell’obbligo per i cittadini di conservare un documento informatico se questo è già in possesso della PA o dei gestori dei servizi pubblici (es: le bollette elettriche o del gas);
10. rafforzamento del principio dell’open data by default e coordinamento della disciplina vigente in materia di dati aperti con quella di matrice europea relativa all’accesso alle informazioni pubbliche;
11. riorganizzazione e razionalizzazione - anche al fine di garantirne il coordinamento con la disciplina europea - delle disposizioni in materia di identità digitale;
12. istituzione del Punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici;
13. semplificazione e razionalizzazione della disciplina del Sistema pubblico di connettività;
14. abrogazione di una serie di disposizioni del Codice vigente al fine di semplificare la disciplina della materia anche attraverso interventi di delegificazione e di attuare il principio di neutralità tecnologica della disciplina medesima. Il CAD viene alleggerito di alcune norme ormai superate; le stesse materie saranno disciplinate da norme tecniche più facili da adottare e da adattare all’evoluzione tecnologica.

Il CAD aggiornato, a seguito della pubblicazione in GU del decreto legislativo in esame, **dovrebbe entrare in vigore il 1 luglio 2016**, allineandosi così alla data di diretta applicazione del regolamento eIDAS (che entra in vigore anche indipendentemente dal CAD il 1 luglio 2016).

***Articolato***

**Articolo 1 – Modifiche all’art. 1 del CAD - Definizioni**

Si interviene sulle definizioni eliminando quelle in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, per le quali si rinvia al regolamento eIDAS, ivi incluse quelle relative alle firme elettroniche, fatta eccezione per la firma digitale. Inoltre:

* si introduce l’Agenzia per l’Italia Digitale (lettera 0a);
* si eliminano le definizioni sui dati delle lettere a), l), m), n), o), t);
* si introduce il domicilio digitale, quale*“indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio qualificato di recapito che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e le persone fisiche e giuridiche”* (lettera n-ter);
* si introduce l’identità digitale, quale*“la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64”*(lettera u-quater);

All’articolo 1 del CAD viene, inoltre, aggiunto il comma 1-ter che prevede nei casi in cui la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata anche l’utilizzo di altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato.

**Articolo 2 – Modifiche all’art. 2 del CAD - Finalità e ambito di applicazione**

Viene esteso l’ambito di applicazione del CAD alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Si elimina al **comma 6** l‘eccezionalità di applicazione originariamente prevista per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per l’Economia e le Finanze, lasciando fuori dall’ambito di applicazione solo l'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Le disposizioni del Codice si applicheranno altresì al processo civile e penale, salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

**Articolo 3 – Modifiche all’art. 3 del CAD – Diritto all’uso delle tecnologie**

Viene sancito il principio che tutti i procedimenti vanno gestiti solo mediante strumenti informatici e che è obbligo consentire l’accesso agli stessi mediante strumenti telematici, anche al fine di consentire al cittadino di verificare i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.

Si sancisce il principio per il quale tutti i cittadini e le imprese hanno diritto all’assegnazione di un’identità digitale e che gli iscritti nell’anagrafe nazionale, hanno diritto ad essere identificati tramite SPID nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis.

**Articolo 4 – Modifiche all’art. 3bis del CAD – Domicilio digitale delle persone fisiche**

Viene sancito il diritto/dovere del cittadino di comunicare un proprio “domicilio digitale” al Comune di residenza, al fine di inserirlo nell’Anagrafe nazionale della Popolazione Residente, e l’obbligo per le PA di usarlo sempre e come mezzo esclusivo nelle comunicazioni.

Qualora il cittadino non indichi un “domicilio digitale” gliene verrà assegnato uno dallo Stato, che sarà definito con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.

E’ facoltà del cittadino indicare un domicilio diverso da quello digitale per assolvere alla fattispecie di domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile, sebbene, qualora l'indirizzo digitale indicato quale domicilio speciale faccia riferimento a un servizio che non consenta la prova dell'avvenuta ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione, colui che lo ha eletto non potrà opporre eccezioni relative a tali circostanze.

**Articolo 5 – Modifiche all’art. 5 del CAD - Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche**

Tutti i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2 del CAD sono tenuti ad accettare tutti i pagamenti tramite la piattaforma “PagoPA” messa a disposizione dall’AGID, includendo anche i micro-pagamenti tramite credito telefonico.

**Articolo 6 – Modifiche all’art. 6 del CAD - Utilizzo della posta elettronica certificata**

La PEC resta in uso fino all’attuazione del domicilio digitale.

**Articolo 7 – Modifiche all’arti. 6bis - Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti del CAD e introduzione art. 6ter**

Viene sancito il principi per il quale con professionisti ed imprese si comunica esclusivamente via PEC o domicilio digitale.

L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64 sull’Identità Digitale.

Nel nuovo art.6-ter viene spostato quanto era all’art.57-bis su IndicePA "Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi". La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'Agid, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento, tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

**Articolo 8 – Modifiche all’art. 7 del CAD - Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza**

I soggetti di cui all’art. 2 comma 2 devono rendere tutti i servizi disponibili per via telematica nel rispetto di standard e livelli di qualità fissati dall’Agid, periodicamente aggiornati dalla stessa tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e degli standard di mercato.

Gli stessi soggetti pubblici dovranno rendere disponibili ai cittadini degli strumenti per dichiarare la loro soddisfazione rispetto al servizio reso, pubblicando i risultati dell’indagine conoscitiva sui loro siti.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati potranno agire in giudizio, nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ovvero ricorrendo alla cosiddetta “class action”.

**Articolo 9 – Modifiche all’art. 8 del CAD - Alfabetizzazione informatica dei cittadini e introduzione dell’art. 8-bis - Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici**

Tutte le PPAA devono favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi digitali e mettono a disposizione – ad invarianza di spesa - servizi di wi-fi libero nei luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici sia messa a disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID.

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'Agid.

**Articolo 10 – Modifiche all’art. 9 del CAD - Partecipazione democratica elettronica**

Le PPAA devono favorire procedure di partecipazione e di “notice&comment” attraverso le nuove tecnologie, per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico, per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali che collettivi, nonché per migliorare la qualità dei propri atti regolatori.

**Articolo 11 – Modifiche all’art. 12 del CAD - Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa**

La modifica rafforza il principio che le amministrazioni pubbliche utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’effettivo riconoscimento dei diritti di cittadinanza digitale, in conformità a quanto previsto dal Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione realizzato dall’Agid. Inoltre, prevede che i medesimi soggetti utilizzino, anche nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le predette tecnologie anche al fine di garantire la consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio.

**Articolo 12 – Modifiche all’art. 13 del CAD - Formazione informatica dei dipendenti pubblici**

La modifica introduce un comma che estende le politiche di formazione dei dipendenti pubblici anche allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti per la transizione alla modalità operativa digitale.

**Articolo 13 – Modifiche all’art. 14 del CAD - Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali e introduzione dell’art. 14-bis Agenzia per l'Italia digitale**

In virtù delle modifiche introdotte, spetta all’Agid assicurare il coordinamento informatico statale, regionale e locale. A parte il richiamo alle “intese e accordi in Conferenza Unificata” sparisce dal CAD ogni comitato e/o forma di coordinamento stabile tra Stato, regioni e autonomie locali (viene soppressa la Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive presso la Conferenza Unificata).

Si sottolinea che la Costituzione parla di “coordinamento informatico dei dati” mentre per Agid si parla di “coordinamento informatico dell’amministrazione.”

Viene introdotto nel CAD il concetto di “sistema informativo della pubblica amministrazione”.

Nel nuovo art.14bis vengono riviste le funzioni di Agid rispetto a quelle enunciate nell’originario art.20 del DL n.83/2012 (che ora viene soppresso). In particolare si affida all’Agenzia:

1. *l’emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al presente Codice, anche attraverso l'adozione di atti amministrativi generali, in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilità e cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli dell'Unione europea;*
2. *programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica dell'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto Piano è elaborato dall'Agid, anche sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato* ***entro il 30 settembre di ogni anno;***
3. *monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei sistemi informatici secondo le modalità fissate dalla stessa Agenzia;*
4. *predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;*
5. *promozione della cultura digitale e della ricerca;*
6. *rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di procedura aperta. Il parere è reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. È reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'Agid a detta Autorità;*
7. *rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Ai fini della presente lettera per elementi essenziali si intendono l'oggetto della fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);*
8. *vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE 91012014 in qualità di organismo a tal fine designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti di cui all'articolo 44-bis, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all'articolo 64; nell'esercizio di tale funzione l'Agenzia può irrogare per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all'articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza;*
9. *ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto.*

**Articolo 14 – Modifiche all’art. 16 del CAD - Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie**

La modifica sopprime le parole “norme tecniche ai sensi dell'articolo, 71”, al fine di coordinare sistematicamente il testo.

**Articolo 15 – Modifiche all’art. 17 del CAD - Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie**

La modifica sancisce che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD. A tal fine, è affidata a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale e dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta. Vengono, inoltre, affidati al responsabile dell’ufficio - dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali e direttamente sottoposto all’organo di vertice politico - funzioni di difensore civico digitale. I cittadini e le imprese possono inviare al responsabile segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del Codice. Il difensore invita l’ufficio responsabile a porre rimedio alle segnalazioni ritenute fondate nel termine di trenta giorni. È previsto, inoltre, che il citato difensore segnali le inadempienze all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Per favorire una piena consapevole e maggiore trasparenza, Agid pubblica sul proprio sito una guida al cittadino di riepilogo dei diritti digitali.

**Articolo 16 – Modifiche all’art. 18 del CAD - Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica**

La Conferenza permanente diviene un organo, istituito la Presidenza del Consiglio dei Ministri, composto di 4 esperti in materia di innovazione e digitalizzazione e dal Direttore Generale dell’Agid, con funzioni di supporto alla stessa PdCM nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione. Essa opera anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi, ma perde il valore di luogo di raccordo e concerto delle politiche.

**Articolo 17 – Modifiche all’art. 20 del CAD - Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici**

L’articolo 17 riformula parzialmente l’articolo 20 del CAD in materia di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici. Viene soppresso il comma 1, ormai superfluo a seguito della disciplina della firma elettronica contenuta nel regolamento eIDAS e nell’articolo 21 del CAD, come modificato dall’articolo 17 del presente decreto. Viene, inoltre, sostituito il comma 1-bis in cui si prevede che l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

**Articolo 18 – Modifiche all’art. 21 del CAD - Documento informatico sottoscritto con firma elettronica**

L’articolo 18 modifica l’articolo 21 del CAD in materia di documento informatico sottoscritto con firma elettronica, riconoscendo che il documento informatico sottoscritto con qualsiasi tipo di firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell’articolo 2702 c.c., fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione. A tal riguardo, si prevede che salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice civile redatte su documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o digitale. Gli atti di cui al numero 13 del medesimo articolo 1350 del Codice civile, redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. E’ prevista la salvaguardia delle disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica in materia di processo telematico.

Qualsiasi documento informatico (anche una email) soddisfa il requisito della forma scritta. Sarebbe più di quanto previsto dal regolamento eIDAS.

**Articolo 19 – Modifiche all’art. 22 del CAD - Copie informatiche di documenti analogici**

L’articolo 19 modifica l’articolo 22 del CAD in materia di copie informatiche di documenti analogici prevedendo, al comma 3, che la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell’originale e della copia. La modifica tende a garantire la sussistenza anche di altri metodi che garantiscano la conformità del documento informatico rispetto a quello analogico basati sulla certificazione di processo del raffronto tra i due. L’articolo, inoltre, abroga il comma 6 del citato articolo 22, che prevedeva che, fino all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di cui al comma 5 dell’articolo 22 del CAD) che individua i documenti analogici originali unici, permanesse l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale dovesse essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente e allegata al documento informatico.

**Articolo 20 – Modifiche all’art. 23 del CAD - Copie analogiche di documenti informatici**

L’articolo 20 aggiunge il comma 2-bis all’articolo 23 del CAD che riprende quanto già disposto dal vigente articolo 23-ter, comma 5, che viene conseguentemente abrogato. In esso si prevede che sulle copie analogiche di documenti informatici possa essere apposto a stampa un contrassegno (sulla base delle regole tecniche di cui all’art. 71 CAD) tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

**Articolo 21 – Modifiche all’art. 23bis del CAD - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici**

L’articolo 21 modifica l’articolo 23-bis del CAD prevedendo, al comma 2, che la copia e gli estratti informatici sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia. Ciò tende a garantire la sussistenza anche di altri metodi che garantiscano la conformità del documento informatico rispetto a quello analogico basati sulla certificazione di processo del raffronto tra i due. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

**Articolo 22 – Modifiche all’art. 23ter del CAD - Documenti amministrativi informatici**

L’articolo 22 modifica l’articolo 23-ter del CAD prevedendo, come prima cosa, la sostituzione del comma 4. Viene precisato il procedimento per l’adozione delle regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni; le stesse saranno definite ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Viene, poi, abrogato il comma 2 del citato articolo 23-ter del CAD che prevedeva che i documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata avessero l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile. Inoltre, viene abrogato il comma 5 dello stesso articolo 23-ter in quanto la disposizione in esso contenuta è stata spostata, per coordinamento di testo, nell’articolo 23 del predetto Codice.

**Articolo 23 – Modifiche all’art. 24 del CAD - Firma digitale**

L’articolo 23 modifica l’articolo 24 del CAD introducendo i commi 4-bis e 4-ter, di contenuto identico ai commi 4 e 5 dell’articolo 21 che si è ritenuto opportuno collocare in questa sede per coordinare sistematicamente il testo. Esso prevede, in particolare, che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato su richiesta del titolare. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. Quanto sopra stabilito vale anche nei casi in cui la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorrono una serie di condizioni.

**Articolo 24 – Modifiche all’art. 25 del CAD - Firma autenticata**

L’articolo 24 modifica l’articolo 25 del CAD coordinando sistematicamente il testo.

**Articolo 25 – Modifiche all’art. 27 del CAD - Prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e conservatori**

L’articolo 25 modifica l’articolo 27 del CAD fissando i requisiti che devono possedere i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 e conservatori di cui all’articolo 44-bis. Si prevede che tali soggetti debbano 9 conformarsi alle previsioni dell’articolo 24 del Regolamento eIDAS. Essi, inoltre, devono possedere i requisiti di cui all’articolo 29, comma 3.

**Articolo 26 – Modifiche all’art. 28 del CAD - Certificati di firma elettronica qualificata**

L’articolo 26 modifica l’articolo 28 del CAD. Viene abrogato il comma 1 nel quale venivano indicate le informazioni che i certificati qualificati (ora rinominati dal successivo comma 3 “certificati di firma elettronica qualificata”) dovevano contenere, dovendosi ora fare riferimento a quelle indicate dal Regolamento eIDAS (art. 28 e Allegato I). Viene, inoltre, sostituito il comma 2, prevedendo che nel certificato di firma elettronica qualificata sia inserito il codice fiscale o, per i residenti all’estero, un analogo codice identificativo.

**Articolo 27 – Modifiche all’art. 29 del CAD - Qualificazione e accreditamento**

L’articolo 27 modifica l’articolo 29 del CAD prevedendo che i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l’attività di gestore di posta elettronica certificata e di gestore dell’identità digitale, nonché i conservatori presentano all’Agid domanda di qualificazione o accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo accreditato dal soggetto designato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (attualmente ACCREDIA).

**Articolo 28 – Modifiche all’art. 30 del CAD - Responsabilità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identità digitale e di conservatori**

L’articolo 28 modifica l’articolo 30 del CAD estendendo la disciplina della responsabilità dei certificatori (figura ormai superata con l’entrata in vigore del Regolamento eIDAS) ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell’identità digitale e ai conservatori. In particolare, viene previsto a carico degli stessi soggetti l’obbligo del risarcimento per danno cagionato ad altri nello svolgimento della loro attività, a meno che non provino di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La volontà è quella di rafforzare la responsabilità degli operatori in ragione della delicatezza delle attività svolte.

**Articolo 29 – Modifiche all’art. 32 del CAD - Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata**

L’articolo 29 modifica l’articolo 32 del CAD fissando gli obblighi a carico del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata, figura che sostituisce quella del certificatore, ormai non più rispondente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS.

**Articolo 30 – Modifiche all’art. 32bis del CAD - Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identità digitale e per i conservatori**

L’articolo 30 modifica l’articolo 32-bis del CAD prevedendo che l’Agid possa irrogare (tramite il Direttore Generale) ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell’identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai conservatori di cui all’articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del CAD, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza (per importi da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 20.000,00). Nei casi di particolare gravità l’Agid può disporre la cancellazione del soggetto dall’elenco dei soggetti qualificati. Il procedimento sanzionatorio verrà garantito attraverso il rispetto della disciplina della legge di depenalizzazione (legge n. 689 del 1981).

Viene inoltre inserito un ulteriore comma, 1-bis, in cui si prevede che l’Agid, prima di irrogare la sanzione amministrativa, diffidi i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS e dal CAD.

**Articolo 31 – Modifiche all’art. 34 del CAD - Norme particolari per le pubbliche amministrazioni**

L’articolo 31 modifica l’articolo 34 del CAD recando norme di coordinamento con le disposizioni contenute nel Regolamento eIDAS.

**Articolo 32 – Modifiche all’art. 35 del CAD - Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata**

L’articolo 32 apporta modifiche all’articolo 35 del CAD in materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata. Viene aggiunto un ulteriore comma, 1-bis, in base al quale i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata devono soddisfare i requisiti di cui all’Allegato II del Regolamento eIDAS. Al comma 5 vengono apportate modifiche di natura sistematica. Infine, viene sostituito il comma 6 che prevede che la conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata, prescritti dalla direttiva eIDAS, sia riconosciuta se accertata da un organismo designato da un altro Stato membro e notificato secondo la procedura prevista dalla direttiva stessa. Inoltre, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agid.

**Articolo 33 – Modifiche all’art. 37 del CAD - Cessazione dell'attività**

L’articolo 33 modifica l’articolo 37 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico. Nello specifico, in conformità al Regolamento eIDAS, viene sostituita la figura del “certificatore qualificato” con quella del “ prestatore di servizi fiduciari qualificato”.

**Articolo 34 – Modifiche all’art. 40 del CAD - Formazione di documenti informatici**

Tutti i documenti delle PA vanno formati come originali informatici, senza eccezioni se non sancite in leggi (ad es. elezioni). Viene rafforzato il concetto citando espressamente anche albi, elenchi e pubblici registri. Vengono abrogati i commi 3 e 4 che prevedono l’adozione di un Regolamento per individuare le categorie di documenti che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore storico e artistico, in quanto, sin dall’introduzione di tale disposizione (2006), ad oggi non risulta essere stato ancora emanato alcun Regolamento.

**Articolo 35 – Modifiche all’art. 40bis del CAD - Protocollo informatico**

Viene coordinato il testo dal punto di vista normativo, indicando l’art. 6-ter in merito agli indirizzi in IndicePA e cancellando il 54, comma 2-ter, che era già stato abrogato tempo fa.

**Articolo 36 – Modifiche all’art. 41 del CAD - Procedimento e fascicolo informatico**

Stante le modifiche, le pubbliche amministrazioni devono gestire i provvedimenti amministrativi in via informatica e, a tal fine, forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa.

**Articolo 37 – Modifiche all’art. 43 del CAD - Riproduzione e conservazione dei documenti**

La modifica introduce il principio per il quale, se un documento informatico è conservato per legge da una PA, il cittadino non deve più conservarlo e la PA deve renderglielo accessibile in ogni momento (ogni documento avrà un “url” accessibile via web a coloro che, identificati via SPID, ne abbiano diritto).

**Articolo 38 – Modifiche all’art. 44 del CAD - Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici**

Si prevede che il sistema di gestione informatica dei documenti della pubblica amministrazione debba assicurare, tra le altre, la sicurezza e l'integrità del sistema, la sua corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati e l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali. Tale sistema è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell’ufficio competente, il responsabile del trattamento dei dati personali e il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all’anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.

Non è chiaro se restare tutto anche nel sistema di gestione corrente - documentale - e in aggiunta andare in conservazione.

**Articolo 39 – Modifiche all’art. 44bis del CAD - Conservatori accreditati**

L’articolo 39 modifica l’articolo 44-bis del CAD prevedendo che i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione chiedano l’accreditamento presso l’Agid secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD. Si continua ad utilizzare la dizione “conservatori accreditati” in quanto non prevista nel Regolamento eIDAS.

**Articolo 40 – Modifiche all’art. 48 del CAD - Posta elettronica certificata**

Viene specificato che altre soluzioni tecnologiche utilizzabili siano individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.

**Articolo 41 – Modifiche all’art. 50 del CAD - Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni**

Si aggiunge il comma 3-bis (già articolo 58, comma 1) prevedendo che il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifichi la titolarità del dato.

**Articolo 42 – Modifiche all’art. 51 del CAD - Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni**

Si sostituisce il comma 1-bis, prevedendo che l’Agid attui il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano Nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. Ciò al fine, tra le altre, di coordinare le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici. Viene prevista, inoltre, l’abrogazione del comma 2-bis al fine di coordinare sistematicamente il testo.

**Articolo 43 – Modifiche all’art. 52 del CAD - Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni**

L’articolo 43 abroga i comma 1, 8 e 9 in materia di accesso telematico e utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Ciò al fine di coordinare sistematicamente il testo con le esigenze emerse in sede di Agenda digitale europea. L’obbligo di pubblicare il “catalogo dei dati e dei metadati...” viene spostato da qui all’art.53.

**Articolo 44 – Modifiche all’art. 53 del CAD - Siti Internet delle pubbliche amministrazioni**

La modifica interviene in materia di requisiti dei siti Internet delle pubbliche amministrazioni e dei dati in essi contenuti. Viene esteso l’obbligo di avere un sito web a tutte le PA e non più solo alle centrali, ma non a tutti i soggetti dell’art.2 comma 2. Viene previsto, inoltre, che le PPAA pubblichino anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e dei regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria. Viene, inoltre, previsto che con le regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD definite dall’Agid siano adottate le linee guida per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

**Articolo 45 – Modifiche all’art. 54 del CAD - Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni**

Si rinvia al d.lgs.n.33/2013 per quanto concerne i contenuti dei siti delle PPAA.

**Articolo 46 – Modifiche all’art. 56 del CAD - Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze**

Si stabilisce il principio secondo il quale i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze on-line sono pubblicati sul sito istituzionale delle autorità emananti. Alla pubblicazione si procede nel rispetto dei termini e modalità dettate del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti.

**Articolo 47 – Modifiche all’art. 59 del CAD - Dati territoriali**

Viene stabilito che il Repertorio nazionale dei dati territoriali (le cui regole tecniche saranno adottate con decreto su proposta delle amministrazioni competenti), sia l’infrastruttura di riferimento per l’erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e il punto di accesso nazionale ai fini dell’attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE). Contestualmente, viene abrogata la disposizione che prevedeva l’istituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, che aveva il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio degli stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali. Sono, inoltre, abrogati i commi 6 e 7-bis al fine di coordinare normativamente e sistematicamente il testo.

Con la cancellazione del comma 7-bis sparisce la circolarità dei dati catastali tra le PA.

**Articolo 48 – Modifiche all’art. 60 del CAD - Base di dati di interesse nazionale**

Si prevede che la realizzazione di basi dati di interesse nazionale (rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici) e le loro modalità di aggiornamento siano attuate, oltre che secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale, secondo le regole tecniche di cui 13 all’articolo 71 dello stesso Codice. Si prevede, inoltre, che tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità. È previsto che l’Agid pubblichi sul proprio sito istituzionale l’elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.

Rispetto alla precedente versione, andrebbe salvato il principio che prevedeva che ogni base di dati avesse un “titolare”.

Al comma 3-bis resta “in sede di prima applicazione”. Chi ne individua altre? AgID? Cosa elenca l’elenco del comma 3-ter?

Al comma 3-bis andrebbero aggiunte la base dei dati catastali e l’anagrafe tributaria.

**Articolo 49 – Modifiche all’art. 61 del CAD - Delocalizzazione dei registri informatici**

Modifica di coordinamento normativo e sistematico.

**Articolo 50 – Modifiche all’art. 62 del CAD - Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR**

Modifica di carattere coordinativo. In particolare, al comma 6, lettera a), viene sostituito il riferimento all’articolo 58 con quello all’articolo 50 che ora regola interamente la materia della disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

**Articolo 51 – Modifiche all’art. 63 del CAD - Organizzazione e finalità dei servizi in rete**

La modifica interviene in materia di organizzazione e finalità dei servizi in rete. In particolare viene esteso l’ambito soggettivo delle disposizione facendo riferimento, non più alle pubbliche amministrazioni centrali, ma alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2. Vengono, infine, abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies al fine di coordinare il testo del decreto dal punto di vista normativo e sistematico (vengono cancellati gli obblighi di erogare i servizi in modalità esclusivamente digitale che erano vigenti dal 1 gennaio 2014).

**Articolo 52 – Modifiche all’art. 64 del CAD - Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e introduzione art. 64bis - Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione**

L’intervento mira a coordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione on-line, garantendo la coerenza con la disciplina europea della materia dettata dal Regolamento eIDAS

Viene rimossa la possibilità delle PA di permettere l’accesso ai servizi con strumenti diversi da SPID, senza transitorio, per cui dal 1 luglio 2016, anche se SPID è obbligatorio da settembre 2017.

Con SPID, d’ora in poi si identificheranno cittadini, imprese ed anche “pubbliche amministrazioni”.

Viene lasciata la possibilità di accesso anche via TS-CNS e CIE, ma non è specificato se in connessione a SPID o in maniera indipendente.

Infine, con l’articolo 64, comma 2-septies, si prevede che un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell’ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l’acquisizione della sua volontà.

Inoltre, con l’articolo 64-bis, che viene aggiunto al CAD, viene istituito il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici (ITALIA LOGIN), destinato a rappresentare l’interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del Codice, prevedendo che questi ultimi debbano rendere fruibili tutti i propri servizi in rete attraverso tale punto unico di accesso telematico, in conformità alle modalità tecnico-operative che dovranno essere individuate dall’Agid.

**Articolo 53 – Modifiche all’art. 65 del CAD - Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica**

La modifica reca norme di coordinamento normativo e sistematico. In particolare, viene previsto che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici siano valide anche laddove l'autore sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), ovvero siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità.

**Articolo 54 – Modifiche all’art. 66 del CAD - Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi**

L’articolo reca norme di coordinamento normativo e sistematico, sancendo che tali documenti saranno rilasciati dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del Codice.

**Articolo 55 – Modifiche all’art. 68 del CAD - Analisi comparativa delle soluzioni**

Si sopprime la possibilità che i soggetti interessati chiedano all’Agid di esprimere il parere circa la modalità di svolgimento della valutazione comparativa delle soluzioni, essendo quest’ultima effettuata secondo modalità e criteri definiti dalla stessa Agid.

**Articolo 56 – Modifiche all’art. 70 del CAD - Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili**

La modifica interviene in materia di banca dati dei programmi informatici riutilizzabili. In particolare, si prevede che l’Agid definisca i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli, nonché le modalità di inserimento nell’apposita banca dati dei programmi informatici riutilizzabili. Viene però cancellato l’obbligo per le PA di valutare quanto nell’elenco dei programmi a riuso.

**Articolo 57 – Modifiche all’art. 71 del CAD – Regole tecniche**

Si introduce un unico decreto di regole tecniche di attuazione del CAD.

Viene previsto, in particolare, che le stesse siano adottate con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell’Agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza.

**Articolo 58 – Modifiche all’art. 73 del CAD - Sistema pubblico di connettività**

Si interviene semplificando e razionalizzando la vigente disciplina sul Sistema Pubblico di connettività. La nuova struttura e formulazione delle disposizioni disegna tale sistema come l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l’interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, permettendo il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell’Unione europea. Viene, inoltre, prevista una generale apertura – previa istanza all’Agid – di tale sistema ai gestori di servizi pubblici e ai privati. Il Sistema Pubblico di connettività (costituito da un insieme di elementi che comprendono infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; linee guida e regole per la cooperazione e l’interoperabilità; catalogo di servizi e applicazioni) garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente. A norma dell’articolo 71 del CAD saranno dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività, al fine di assicurarne l’aggiornamento, l’aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità, l’adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti e la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati.

**Articolo 59 – Modifiche all’art. 75 del CAD – Partecipazione al Sistema pubblico di connettività**

L’intervento risponde ai principi e criteri individuati dall’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge delega e vanno, come anticipato, nel senso indicato dal Parlamento di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l’adesione al SPC da parte dei privati garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi. È previsto, inoltre, che l’Agid renda disponibile ogni altra informazione necessaria a garantire l’interoperabilità del SPC.

**Articolo 60 – Modifiche all’art. 76 del CAD - Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività e introduzione art. 76bis – Costi del SPC**

L’articolo 60 reca modifiche all’articolo 76 del CAD al fine di raccordare l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in materia di scambio di documenti informatici nell’ambito dell’SPC al presente Codice. Viene, inoltre, aggiunto l’articolo 76-bis che prevede che i costi relativi alle infrastrutture nazionali dell’SPC siano a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura; una quota di tali costi sarà a carico delle pubbliche amministrazioni, relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione saranno determinati periodicamente da Agid e sottoposti ad approvazione da parte del Comitato di indirizzo.

**Articolo 61 Sanzioni – nuovo articolo**

L’articolo 61 rinvia la definizione della rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale, della violazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e del mancato o inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate al decreto legislativo che sarà adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

**Articolo 62 Disposizioni di coordinamento – nuovo articolo**

L’articolo 62 detta disposizioni di coordinamento prevedendo che con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione saranno aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dal CAD.

Viene modificato l'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di utilizzare il Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti anche in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti. Viene, inoltre, previsto che i certificatori qualificati, i gestori dell’identità digitale che partecipano al Sistema pubblico dell’identità digitale (SPID), e i prestatori di servizi fiduciari qualificati partecipino al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, di cui al predetto articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Viene modificato l’articolo 28, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, al fine di consentire che gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela (da parte dei soggetti indicati dalla predetta legge) si considerano comunque assolti anche nel caso in cui i soggetti siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell’ambito del Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID).

**Articolo 63 Disposizioni transitorie – nuovo articolo**

L’articolo 63 detta disposizioni transitorie prevedendo che:

a) gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nell’INI-PEC costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell’art. 18 della legge n. 124 del 2015 e inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT), a partire dalla completa attuazione dell’ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017. Entro lo stesso termine (a partire dalla completa attuazione dell’ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017), agli iscritti all’ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Tale decreto sarà adottato entro 31 dicembre 2017;

b) alla completa attuazione dell’ANPR, il Ministero dell’interno, inserisce d’ufficio i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno, nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione;

c) le pubbliche amministrazioni, le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico e i gestori di pubblici servizi (limitatamente alla loro attività di pubblico interesse limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario) identifichino chiunque ne faccia richiesta attraverso l’identità digitale assegnatagli ai sensi dell’articolo 3-ter del CAD decorsi ventiquattro mesi dall’accreditamento del primo gestore;

d) l’Agid fissi, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, i limiti e le modalità di applicazione dell’articolo 8-bis, comma 2, del CAD, in materia disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico;

e) i certificati qualificati rilasciati, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, a persone fisiche a norma della direttiva 1999/93/CE, siano considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del predetto regolamento fino alla loro scadenza;

f) il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento eIDAS, sia considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell’articolo 29 del CAD, come modificato dal presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell’Agid;

g) entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Agid adegui il proprio Statuto alle modifiche introdotte dall’articolo 14-bis del CAD, come aggiunto dal presente decreto.

**Articolo 64 Abrogazioni – nuovo articolo**

Sono abrogati i seguenti articoli:

a) 4 - Partecipazione al procedimento amministrativo informatico;

b) 10 - Sportello unico per le attività produttive;

c) 11 - Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese;

d) 19 - Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego;

e) 26 - Certificatori;

f) 31 - Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata;

g) 50-bis - Continuità operativa;

h) 55 - Consultazione delle iniziative normative del Governo;

i) 57-bis - Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni;

I) 58 - Modalità della fruibilità del dato;

m) 67 - Modalità di sviluppo ed acquisizione;

n) 72 - Definizioni relative al sistema pubblico di connettività;

o) 74 - Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni;

p) 77 – Finalità del Sistema pubblico di connettività;

q) 78 - Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività;

r) 79 - Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività;

s) 80 - Composizione della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività;

t) 81 - Ruolo del DigitPA;

u) 82 - Fornitori del Sistema pubblico di connettività;

v) 83 - Contratti quadro;

z) 84 - Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione;

aa) 85 - Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni;

bb) 86 - Compiti e oneri del ((DigitPA));

cc) 87 - Regolamenti;

dd) 88 - Norme transitorie per la firma digitale;

ee) 89 - Aggiornamenti;

ff) 92 - Entrata in vigore del codice.

Vengono inoltre abrogate le disposizioni ormai superate del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e mediante l’abrogazione dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, viene disposta la soppressione della cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e del Tavolo costituito nel suo ambito. Infine, vengono abrogate disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 135. Si fa riferimento ad alcune disposizioni dell’articolo 20 del decreto-legge sopracitato, riguardanti le funzioni di Agid, perché contenute e ampliate dall’articolo 14-bis del codice. In particolare, viene abrogata la previsione del Comitato tecnico delle comunità intelligenti (PNCI).

**Articolo 65 Entrata in vigore**

Si stabilisce che il decreto entra in vigore il 1° luglio 2016.